



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

REGIONE TOSCANA - ORDINANZA N. 33 DEL 13 APRILE 2020

OBBLIGO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Gentile Cliente,

in relazione all'Ordinanza della Regione Toscana n. 33 del 13 aprile scorso e a quanto indicato negli allegati (4 e 5) al D.P.C.M. 10 aprile 2020, si avvisa che le attività, anche quelle già attive da tempo e/o ritenute necessarie (quindi con codice ATECO inserito nei vari D.P.C.M.), devono eseguire una serie di interventi propedeutici alla continuazione e/o riapertura anche futura dei propri studi e delle proprie aziende.

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato un'ordinanza con le misure, comportamenti e procedure da rispettare vista della riapertura di alcune attività a partire da martedì 14 aprile ma, si ripete, per tutti coloro che sono già ripartiti e/o che ripartiranno in futuro e a breve.

Pur essendo indicata, nella premessa, tale data (14 aprile 2020), si ritiene opportuno che tali misure, nel limite del possibile, siano anche, e forse a maggior ragione, attivate anche dalle imprese con attività sempre risultate essenziali e, quindi, già attive da tempo.

La finalità è estremamente chiara ed è quella di contenere un rischio di aggravio della situazione epidemiologica in atto e, di conseguenza, di un prolungamento della presenza della pandemia.

La sanificazione può essere eseguita anche in proprio e non è necessario utilizzare ditte esterne e specializzate; quello che è importante è dimostrare, a salvaguardia di tutti (titolari e dipendenti), che tutte le misure possibili di contenimento del virus sono state attivate.

Si ritiene, come detto, che dette procedure possano valere anche per le prossime aperture graduali e, quindi, è consigliabile iniziare a valutare ciò che si rende necessario attivare e sviluppare; in effetti, il recente D.P.C.M., previa comunicazione alla Prefettura, dispone la possibilità di recarsi nei luoghi di lavoro per sanificare (**comma 12, articolo 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2020**)

La riapertura delle attività consentite anche ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020 **è possibile solo se è garantito (obbligo) il rispetto delle seguenti misure:**

1. obbligo prima della riapertura dell'attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti;

2. il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente;
3. lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso;
4. l'obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso;
5. l'obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori
6. per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;
6. l'obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi;
7. l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri;
8. l'accesso all'interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
9. l'accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all'ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso;
10. l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8;
11. l'obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e di assicurare un'adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria. Si invitano tutti i clienti dello Studio a procedere in tal senso, al fine di non farsi trovare impreparato.

Si rimanda alla Ordinanza allegata alla presente circolare, scaricabile dal sito istituzionale qui sotto riportato.

https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3Fq%3DOrdinanze&fbclid=IwAR2cDQZrSQOo_2DO0CiqpsvLApYKpTgFqJnaN5lnToamQTfRh6Q1iG1NhEA

▪ **CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE (BONUS DEL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE)**

Con l'articolo 64 del D.L. 18/2020 e l'articolo 30 del D.L. 23/2020, stante la presenza della grave epidemia virale, e dopo i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate con la circolare 9/E/2020 (§ 13) si segnala l'ampliamento oggettivo del credito d'imposta spettante per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Dopo l'inclusione di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) nonché per l'acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza destinati alla protezione dei lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o per garantire la distanza di sicurezza (barriere e pannelli protettivi), è stato precisato che nel beneficio devono ritenersi compresi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti, mentre non viene richiamato il costo per l'acquisto di macchine per la pulizia (aspirapolveri, macchine spazza pavimenti o

altri strumenti del genere).

Si ricorda che il credito d'imposta è determinato nella misura del 50% del costo sostenuto nel 2020, ma con un limite di spesa pari a euro 20 mila per contribuente (quindi per azienda e/o studio) e che l'utilizzo è determinato da un apposito decreto attuativo di prossima emanazione che potrebbe inserire anche altri beni nell'agevolazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

Pistoia, lì 14 aprile 2020.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani